



REGIONE PIEMONTE

COMUNITÀ DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

REGOLAMENTO

ART. 1 - NATURA GIURIDICA

1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 (e s.m.i.), è costituita la Comunità delle Aree protette del Po piemontese (di seguito "Comunità delle Aree protette").
2. La Comunità delle Aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (di seguito "Ente-Parco") e si dota di un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.
3. La Comunità delle Aree protette individua le proprie sedi di riferimento a Casale Monferrato (AL) in viale Lungo Po Gramsci, 10 e a Moncalieri (TO), in corso Trieste, 98 (Cascina Le Vallere).

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. La Comunità delle Aree protette, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della L.R. n° 19/2009 (e s.m.i.), è così composta:
 - a) dal Presidente della Provincia di Alessandria;
 - b) dal Presidente della Provincia di Cuneo;
 - c) dal Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Torino;
 - d) dal Presidente della Provincia di Vercelli;
 - e) dai Sindaci dei Comuni di: Alluvioni Piovera, Baldissero torinese, Bassignana, Bosco Marengo, Bozzole, Brandizzo, Brusasco, Camino, Capriata d'Orba, Carignano, Carmagnola, Casalcermelli, Casale Monferrato, Casalgrasso, Castagneto Po, Castelnuovo Scivia, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Isola Sant'Antonio, La Loggia, Lauriano, Livorno Ferraris, Lombriasco, Mazzè, Moncalieri, Moncestino, Monteu da Po, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pino Torinese, Pontestura, Predosa, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Sebastiano da Po, Torino, Torrazza Piemonte, Tricerro, Trino, Valenza, Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villaneggia e Villastellone.

2. Ciascun componente della Comunità delle Aree protette può delegare in propria sostituzione, in via permanente o per la singola seduta, un assessore o un consigliere del proprio Ente.
3. I componenti della Comunità delle Aree protette hanno l'obbligo di intervenire alle sedute.

ART. 3 - FUNZIONI

1. La Comunità svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del Consiglio dell'Ente-Parco;
 - b) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente-Parco;
 - c) esprime parere obbligatorio sul Regolamento delle aree protette in gestione all'Ente-Parco, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
 - d) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
 - e) esprime parere obbligatorio sui Piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
 - f) esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
 - g) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;
 - h) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.
2. Al fine di garantire la reale rappresentanza delle diversificate realtà territoriali comprese nelle aree protette in gestione all'Ente-Parco, la votazione dei soggetti da designare a componenti del Consiglio dell'Ente-Parco avviene secondo la regola del voto limitato a un solo candidato per ogni amministrazione che compone la Comunità delle Aree protette.
3. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.
4. La Comunità delle Aree protette svolge azione di raccordo fra le attività degli altri organi dell'Ente-Parco e le amministrazioni del territorio.

ART. 4 - DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DELLA COMUNITÀ DELLE AREE PROTETTE

1. I componenti della Comunità delle Aree protette durano in carica fino allo scadere dei rispettivi mandati istituzionali.
2. Ai componenti della Comunità delle Aree protette, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentrano di diritto coloro che succedono nei relativi incarichi istituzionali.
3. In caso di delega permanente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento, il componente delegato rimane in carica fino alla sua revoca e sostituzione.

ART. 5 - PRIMA SEDUTA DELLA COMUNITÀ DELLE AREE PROTETTE

1. La prima seduta della Comunità delle Aree protette, successiva al rinnovo nella sua interezza o al rinnovo della metà più uno dei suoi componenti, comprende la presa d'atto della nomina dei nuovi componenti, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. La seduta è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia (o Sindaco della Città Metropolitana) avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente o suo delegato.
3. Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste, rispettivamente, agli artt. 7 e 11 del presente Regolamento.

ART. 6 - CONVOCAZIONE

1. La Comunità delle Aree protette è convocata:
 - a) dal Presidente della Comunità delle Aree protette;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La Comunità delle Aree protette è convocata almeno due volte all'anno e si riunisce ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo la seduta dev'essere tenuta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
4. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora e il luogo della seduta, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dev'essere inviato almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta.
5. La convocazione può essere effettuata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata, con verifica di avvenuto ricevimento.

ART. 7 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute della Comunità delle Aree protette è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Per la validità delle sedute in seconda convocazione è sufficiente la presenza **di 1/4 dei componenti (15 componenti)**.
3. Di ciascuna seduta è redatto un verbale dal Segretario della Comunità delle Aree protette, sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente della Comunità delle Aree protette.

ART. 8 - SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

1. La seduta di prima convocazione viene aperta quando sia presente il numero legale dei componenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente Regolamento.
2. Decorsa almeno mezz'ora dopo l'orario indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto all'art. 7, comma 1 del presente Regolamento, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti all'ordine del giorno a una seduta di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è redatto verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

ART. 9 - SEDUTA IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. È seduta di seconda convocazione quella che succede a una precedente di prima convocazione dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
2. La seduta di seconda convocazione viene aperta quando sia presente il numero legale dei componenti, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del presente Regolamento.

ART. 10 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Comunità delle Aree protette sono pubbliche.
2. Alle sedute della Comunità delle Aree protette partecipa il Direttore dell'Ente-Parco, con voto consultivo, ai sensi dell'art. 20, comma 9, lett. a) della L.R. n° 19/2009 (e s.m.i.).
3. Alle sedute possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio dell'Ente-Parco, nonché i Sindaci (o loro delegati) dei Comuni il cui territorio sia interessato dalle Aree contigue alle Aree protette gestite dall'Ente-Parco, individuate all'art. 6 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), i Sindaci (o loro delegati) dei Comuni il cui territorio sia interessato da siti della Rete Natura 2000 o altri soggetti che la

Comunità delle Aree protette intenda consultare su temi specifici relativi alle Aree protette o alle Aree contigue. Nessun compenso o rimborso può essere previsto per tali partecipazioni

ART. 11 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

1. La Comunità delle Aree protette assume le proprie decisioni con voto palese (per alzata di mano o per appello nominale) a maggioranza assoluta dei votanti, salvo diversa indicazione espressa dalla maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione e coloro che sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi nei casi stabiliti dalla legislazione vigente.
3. Per l'approvazione e la revisione totale o parziale del Regolamento della Comunità delle Aree protette è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità delle Aree protette fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Nella prima seduta, la Comunità delle Aree protette procede all'elezione del Presidente.
3. Il Presidente convoca e presiede la Comunità delle Aree protette coordinandone l'attività secondo le norme del presente Regolamento.
4. Il Presidente decade dal suo incarico automaticamente in caso di mancata convocazione della Comunità delle Aree protette nel numero minimo annuo di sedute previste dall'art. 18, comma 6 della L.R. n° 19/2009 (e s.m.i.).
5. Il Vice Presidente è eletto dalla Comunità delle Aree protette tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il Vice Presidente svolge la funzione di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.

ART. 13 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Ai verbali delle sedute e ad eventuali altri atti della Comunità delle Aree protette viene data pubblicità nelle forme previste dalla legge 8 giugno 2009, n. 69.

ART. 14 - SEGRETARIO

1. Svolge le funzioni di segretario della Comunità delle Aree protette, ai sensi dell'art. 20, comma 9, lett. a) della L.R. n° 19/2009 (e s.m.i.), il Direttore dell'Ente-Parco che può farsi a tal fine coadiuvare da un funzionario di ruolo dell'Ente medesimo appositamente delegato.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore, può svolgere le funzioni di segretario un funzionario di ruolo dell'Ente-Parco appositamente delegato.

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Ogni componente della Comunità delle Aree protette ha diritto ad accedere a tutti gli atti inerenti all'attività della Comunità stessa.
2. La visione e/o l'estrazione di copia della documentazione richiesta, che deve essere espletata senza l'applicazione di alcun onere, spesa di riproduzione o diritto da parte dell'Ente-Parco, deve avvenire in modo tempestivo. Nel caso in cui la documentazione richiesta, anche solo da un singolo componente, risulti necessaria all'espletamento dell'attività decisoria nell'ambito dei lavori della Comunità delle Aree protette, la visione o il rilascio di copia dei documenti in formato cartaceo o informatico, deve essere immediato.

3. Tutti i verbali e tutti gli atti relativi all'attività del Consiglio e della Comunità delle Aree protette dovranno comunque essere inviati tempestivamente, mediante PEC, ai singoli componenti della Comunità delle Aree protette.

ART. 16 - ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La decisione di abrogare totalmente il presente Regolamento non ha efficacia se non accompagnata dall'approvazione di un nuovo Regolamento.
2. Il Regolamento può essere oggetto di revisione anche parziale e per l'adozione delle relative modifiche è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Comunità delle Aree protette.